

Roma, 20 dicembre 2011

Circolare n. 261/2011

Oggetto: Lavoro – Collocamento disabili – Presentazione del *prospetto informativo* – Proroga al 15.2.2012 - Circolare Ministero del Lavoro n.5909 del 14.12.2011.

Solo per quest'anno è stata prorogata al **15 febbraio 2012** (in precedenza 31 gennaio) la scadenza per la presentazione del *prospetto informativo* dei lavoratori disabili. Come è noto, tale obbligo riguarda i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti (in quanto soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99) per i quali, rispetto all'anno precedente, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sul computo della quota obbligatoria di disabili da assumere.

La proroga si è resa necessaria al fine di adeguare le modalità di compilazione del prospetto con le ultime novità introdotte dalla manovra di agosto (legge n. 148/2011) secondo cui le aziende con più unità produttive possono compensare automaticamente (senza quindi più necessità di alcuna autorizzazione preventiva) la quota di disabili da assumere; in pratica le aziende possono assumere in un'unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto compensando le eccedenze con un minor numero di disabili nelle altre unità produttive dislocate sul territorio nazionale.

Stessa facoltà di compensazione è stata riconosciuta sempre dalla manovra di agosto anche alle imprese con sede in Italia facenti parte di un gruppo (cioè alle società collegate o controllate). Al riguardo il Ministero del Lavoro, interpretando in maniera restrittiva le norme in vigore sul prospetto informativo, ha precisato che per le *compensazioni intergruppo* l'obbligo di presentazione del prospetto scatta in ogni caso, a prescindere quindi da cambiamenti rispetto all'anno precedente.

Si rammenta che le aziende interessate dalla compensazione (sia territoriale che intergruppo) devono presentare in via telematica il prospetto in questione a ciascuno dei servizi competenti della provincia in cui insistono le unità produttive della stessa azienda o le sedi delle diverse imprese del gruppo.

Fabio Marrocco
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.210/2011
Allegato uno
Lc/lc



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

INDIRIZZI OMESSI

OGGETTO: Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011, presentazione del prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa

PREMESSA

Come è noto, il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2010, concernente "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili", ha individuato gli standard tecnici necessari per l'invio telematico di tale prospetto.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, concernente la gestione delle compensazioni territoriali, si è reso necessario adeguare gli standard citati al fine di armonizzare le modalità di presentazione del prospetto con le innovazioni contenute nella citata legge 148 che per chiarezza si riportano di seguito.

Tali standard sono contenuti nel decreto direttoriale del 15 dicembre 2011, pubblicato su www.cliclavoro.gov.it.

NUOVA GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI

L'art. 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 è intervenuto sul comma 8 dell'art. 5 della legge n. 68/1999, modificando, integralmente, la normativa in materia di compensazioni territoriali previsto dagli art. 3 e 18. Ora si afferma che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale è fatta direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote d'obbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unità produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtà, portando, in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.

Sugli stessi incombe l'onere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto previsto dall'art. 9, comma 6. La stessa disposizione vale per i c.d. "gruppi di imprese" disciplinati dall'art. 31 del D.L.vo n. 276/2003 ove la compensazione può avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo.

La circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 ha chiarito gli aspetti "procedurali" introdotti dalla nuova disciplina, ribadendo tra l'altro che l'onere di comunicazione di cui al comma 8-bis del medesimo articolo è assolto con la presentazione del prospetto informativo secondo le modalità già introdotte dal citato decreto interministeriale del 2 novembre 2011, secondo gli standard tecnici che per effetto della disciplina in parola risultano adeguati con il citato decreto direttoriale del 15 dicembre 2011.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Per le modalità di compilazione e le regole di calcolo si rimanda al documento "Modelli e Regole – Versione Gennaio 2012" allegato alla presente nota operativa; di seguito si illustrano, in via esemplificativa, le novità più salienti.

Rispetto alla gestione precedente, nell'attuale prospetto informativo vi è la possibilità di dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo di impresa. Infatti i datori di lavoro possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

Al fine di facilitare questa gestione, il prospetto informativo permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte utilizzando l'apposita sezione "Compensazioni Territoriali" indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il Codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione. Si sottolinea che la compensazione all'interno del gruppo di imprese riguarda le imprese soggette all'obbligo e quindi i datori di lavoro che si collocano in una delle fasce previste dall'art.3 comma 1 della Legge 68/99.

La presentazione del prospetto informativo con *compensazioni intergruppo* determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell'insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I servizi informatici di cui all'articolo 1, lett. e) del Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 provvederanno a trasmettere ai servizi competenti, oltre ai prospetti di competenza territoriale, anche quelli in cui è stata indicata una compensazione intergruppo. Ciò per permettere agli stessi servizi di effettuare i controlli di coerenza rispetto alla situazione occupazionale dei datori di lavoro.

L'impresa capogruppo può presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa sia in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa, secondo quanto già indicato nella nota n. 7966 del 14 dicembre 2010 sia per comunicare le compensazioni tra imprese del gruppo secondo le disposizioni introdotte dalla legge n. 148/2011. Il prospetto telematico prevede una specifica funzionalità che collega le aziende alla capogruppo.

ASPETTI RELATIVI ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROSPETTO

Al fine di rendere più semplice la presentazione del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 ha apportato una serie di semplificazioni per permettere al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

La logica attuale prevede infatti che il datore di lavoro proceda ad inserire i dati nei relativi quadri provinciali, avendo cura di inserire (sommandoli) all'interno degli stessi quadri i dati di tutte le unità produttive presenti sul territorio provinciale; il sistema telematico provvederà a effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazione nazionale e provinciale rispetto agli obblighi. Al termine della procedura verrà poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia all'interno della propria impresa, nel caso di imprese multilocalizzate, che presso unità produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa.

Si precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi è quello nazionale. Conseguentemente, il sistema rideterminerà automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale.

Il documento "Modelli e regole", oltre alle modalità di compilazione del prospetto e a quelle di calcolo, contiene anche le indicazioni sulla formazione della base di computo per l'individuazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99; in particolare, si evidenzia come la base di computo per l'individuazione degli obblighi di cui all'articolo 18 è determinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4 e nell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge n. 68/99.

Infine, rispetto alla gestione delle "sospensioni" degli obblighi occupazionali il prospetto telematico metterà in evidenza che il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione, a carattere provinciale o nazionale, in modo tale che i servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione delle eventuali scoperture dell'azienda.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO

L'articolo 9 della citata legge n. 148/2010 ha profondamente inciso sulle informazioni contenute nel prospetto informativo dei disabili. Tali modifiche sono contenute nel più volte citato decreto direttoriale del 15 dicembre 2011.

In considerazione che tale decreto ha modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati, si informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal **15 gennaio 2012** e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al **15 febbraio 2012**.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Grazia Strano)